



Comune di Rovereto

TERRITORIO
Attività produttive

COMUNE DI ROVERETO



Prot.N.0011136 26/02/2016

F. 2016 08.05/000016

Tit. 08.05 Interno

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
PER L'ATTIVITA' TEMPORANEA DI VENDITA AL DETTAGLIO
IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO
"10° TROFEO TOPOLINO SNOWBOARD E FREESTYLE SKI"
CHE AVRA' LUOGO NELLE GIORNATE DEL 16, 17, 18 E 19 MARZO 2016
CON ORARIO DALLE 15.00 ALLE 19.00
A ROVERETO IN VIA ROMA**

Il Dirigente

Visto l'articolo 20 bis della L.P. 17/2010 rubricato "Attività temporanea di vendita al dettaglio" che evidenzia quanto segue: *"L'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al Comune competente per territorio secondo quanto previsto dal regolamento anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa"*;

Visto l'articolo 20 del Regolamento di esecuzione della L.P. 17/2010 approvato con D.P.G.P. di data 23 aprile 2013 n.6 -108/Leg che evidenzia quanto segue: *"L'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è esercitata secondo quanto previsto dall'articolo 20 bis della legge provinciale e può essere svolta su aree pubbliche o su aree private o in locali aperti al pubblico, previo assenso del proprietario delle aree private o del locale, nel limite degli spazi individuati dal comune con le modalità stabilite dallo stesso. L'efficacia della SCIA è subordinata alla preventiva concessione degli spazi"*;

Accertato che di conseguenza in occasione di manifestazioni estemporanee e/o occasionali l'attività di vendita svolta su aree pubbliche e/o private deve avvenire nel rispetto degli spazi che l'Amministrazione comunale individua e in ossequio a criteri e/o modalità di assegnazione che dovranno essere stabiliti dalla stessa Amministrazione comunale;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 65 di data 31 marzo 2015 recante *"Definizione dei criteri di assegnazione degli spazi su area pubblica e/o privata al fine dell'esercizio dell'attività di vendita temporanea in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari di cui all'articolo 20 bis della Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17"*;

Considerato che nella giornate comprese tra il 16 e 19 marzo 2016 avrà luogo l'evento denominato "10° Trofeo Topolino Snowboard" nonché il "1° Trofeo Topolino Freestyle Ski";

Osservato che la prima edizione del "10° Trofeo Trofeo Topolino Snowboard & Freestyle Ski" è un evento internazionale che coinvolgerà numerose nazioni estere;

Accertato che entrambi gli eventi si svolgeranno sulle piste da sci di Folgaria (località Ortesino e Passo Coe), mentre tutti gli eventi a contorno, quali: cerimonia di apertura, cerimonia di chiusura e premiazione, party delle Nazioni, Villaggio Topolino e altri eventi particolari (organizzati in collaborazione con la The Walt Disney Company Italy), verranno realizzati a Rovereto. Tra le iniziative è previsto anche il premio di pittura riservato ai bambini delle scuole elementari;

Osservato che il Servizio Sviluppo Economico che segue operativamente l'evento ha manifestato l'opportunità di prevedere uno spazio dedicato alla vendita di prodotti attinenti alla manifestazione;

Considerato che l'attività di vendita temporanea verrà effettuata in via Roma, che il numero e le merceologie previste sono così individuate:

- n. 2 posteggi del settore alimentare – merceologia: dolciumi/zucchero filato/pasticceria, frittelle e similari;
- n. 2 posteggi del settore non alimentare – merceologia: giocattoli;
- n. 1 posteggio del settore non alimentare – merceologia: libri ed editoria per bambini/ragazzi;

Accertato che in via Roma è possibile collocare n. 5 posteggi delle dimensioni massime di ml. 6,0 di fronte per ml. 5,0 di profondità cadauno (ivi compreso lo spazio per la collocazione dell'automezzo), con la dislocazione rappresentata nell'allegata planimetria, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di accessibilità all'area da parte dei mezzi di soccorso in caso di necessità;

Considerato per poter partecipare gli operatori interessati dovranno presentare la manifestazione d'interesse, attraverso la compilazione e la trasmissione del modulo predisposto ed allegato al presente, nel termine compreso tra venerdì 26 febbraio e le ore 12.00 di giovedì 10 marzo 2016;

Accertato che l'assegnazione di tali spazi avverrà facendo riferimento alle richieste formulate dagli operatori aspiranti l'occupazione del posteggio, attraverso una selezione condotta in termini automatici ed avente quale parametro di individuazione l'ordine cronologico di arrivo della domanda fino ad esaurimento dei posteggi disponibili per ciascun settore merceologico e merceologia come sopra individuati;

Gli operatori che risulteranno assegnatari del posteggio dovranno regolarizzare la domanda presentata attraverso la presentazione di n. 2 marche da bollo da euro 16,00 (una per l'istanza presentata e l'altra per la concessione temporanea di posteggio) nonché della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA – prevista dall'articolo 20 del regolamento di esecuzione della L.P. 17/2010.

Considerato che per disposto dell'articolo 20 bis della L.P. 17/2010 l'esercizio dell'attività di vendita temporanea è subordinato al possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti personali:

- requisiti morali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010;
- non incorrere in cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia).

Vista la Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 recante "*Disciplina dell'attività commerciale*";

Visto il Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg. recante "*Regolamento di Esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso* (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17);

Visto il Regolamento comunale per il commercio su area pubblica (Legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4 – articolo 16), approvato con delibera del Consiglio comunale n. 53 di data 19 novembre 2008;

Visto il Regolamento comunale per il commercio su area pubblica (Legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4 – articolo 16), approvato con delibera del Consiglio comunale n. 53 di data 19 novembre 2008;

RENDE NOTO

che verrà attivata una vendita temporanea su area pubblica aventi le seguenti caratteristiche:

1. giornate di effettuazione: **mercoledì 16, giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 marzo 2016**;
2. luogo di effettuazione: **via Roma**;
3. orario di vendita: **dalle ore 15.00 alle ore 19.00 o comunque fino al termine della manifestazione**;
4. numero di posteggi massimi disponibili: **5 delle dimensioni di ml. 6,0 di fronte per ml. 5,0 di profondità cadauno (ivi compreso lo spazio per la collocazione dell'automezzo)**, il cui settore merceologico e merceologia vengono individuati come di seguito:
 - n. 2 posteggi del settore alimentare – merceologia: dolciumi/zucchero filato/pasticceria, frittelle e similari;
 - n. 2 posteggi del settore non alimentare – merceologia: giocattoli;
 - n. 1 posteggio del settore non alimentare – merceologia: libri per bambini/ragazzi;
5. presentazione richieste di assegnazione del posteggio: le domande di assegnazione del posteggio dovranno pervenire entro il lasso temporale compreso tra **venerdì 26 febbraio e le ore 12.00 di giovedì 10 marzo 2016**, utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale ed allegata al presente bando – Allegato "A – richiesta di concessione posteggio al mercato temporaneo in occasione dell'evento denominato "Trofeo Topolino 2016" esclusivamente con le seguenti modalità:
 - consegna diretta all'ufficio attività produttive, ubicato in via Cartiera n. 13, palazzo giallo – secondo piano durante gli orari di apertura al pubblico così individuati:
 - da lunedì al giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
 - venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
 - mercoledì pomeriggio: dalle ore 14.30 alle ore 18.00;
 - trasmissione tramite PEC all'indirizzo: commercio@pec.comune.rovereto.tn.it;
 - trasmissione tramite fax al numero: 0464/452181;
 - trasmissione all'indirizzo email: commercio@comune.rovereto.tn.it.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione delle domande di assegnazione dei posteggi, nel lasso temporale sopra indicato, l'Amministrazione invita esplicitamente i richiedenti ad inoltrare la richiesta esclusivamente con le modalità e agli indirizzi sopra riportati e quindi evitando la consegna o l'inoltro delle suddette istanze ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito delle domande di assegnazione del posteggio è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse prese in considerazione le domande che perverranno all'Amministrazione al di fuori del lasso temporale sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Nella richiesta dovrà essere indicata esclusivamente una delle merceologie previste per i posteggi disponibili ed elencate al punto 4 che precede.


Eventuali richieste di assegnazione del posteggio riportanti più merceologie diverse non verranno prese in considerazione.

6. forme di pubblicità: il presente bando verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione all'indirizzo: www.comune.rovereto.tn.it e all'albo pretorio online;
7. assegnazione dei posteggi temporanei: l'Amministrazione comunale provvederà all'assegnazione degli spazi disponibili facendo riferimento alla richieste formulate dagli operatori aspiranti l'occupazione del posteggio, attraverso una selezione condotta in termini automatici ed avente quale parametro di individuazione **l'ordine cronologico di arrivo**

della domanda fino ad esaurimento dei posteggi disponibili per ciascun settore merceologico e merceologia come sopra individuati:

8. rilascio dell'occupazione temporanea di suolo pubblico: a seguito dell'assegnazione verrà rilasciata l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico per i singoli posteggi, previa regolarizzazione da parte del richiedente assegnatario dell'imposta di bollo attraverso la consegna all'Amministrazione comunale di n. 2 marche da bollo da euro 16,00 (una da applicare alla domanda e l'altra all'autorizzazione);
9. presentazione da parte dell'assegnatario di posteggio della SCIA: ogni operatore assegnatario di posteggio dovrà presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA – prevista dall'articolo 20 del regolamento di esecuzione della L.P. 17/2010, utilizzando la modulistica denominata “SCIA vendita al dettaglio temporanea” che può essere scaricata al seguente indirizzo: www.modulistica.comunitrentini.tn.it;
10. requisiti da possedere: come previsto dall'articolo 20 bis della L.P. 17/2010 l'esercizio dell'attività di vendita temporanea è subordinato al possesso:
 - dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010;
 - di non incorrere in cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia);
11. i dati acquisiti saranno trattati in conformità delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità e le modalità previste dal presente bando. I dati raccolti potranno essere comunicati anche agli altri uffici del comune e ad altri soggetti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 193/2003. Il titolare del trattamento è il Comune di Rovereto. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento ossia il dirigente del servizio territorio;

Rovereto, 26 febbraio 2016

Il Responsabile Delegato
- Susanna Bonisoli


Allegati: modulo domanda concessione posteggio
planimetria dislocazione dei posteggi

Allegato "A – richiesta di concessione posteggio al mercato temporaneo in occasione dell'evento denominato "10° Trofeo di Topolino Snowboard e 1° Trofeo Topolino Freestyle Ski".

Spett.le
Comune di Rovereto
Servizio Territorio
Ufficio Attività Produttive
via Cartiera n. 13 palazzina gialla – secondo
piano -
38068 Rovereto (TN)

Oggetto: domanda di concessione del posteggio per l'esercizio dell'attività di vendita temporanea nell'ambito dell'evento denominato "10° Trofeo di Topolino Snowboard e 1° Trofeo Topolino Freestyle Ski", ai sensi dell'articolo 20 bis della L.P. 17/2010 e articolo 20 del relativo Regolamento di esecuzione.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

prov. _____ il _____ residente a _____

prov. _____ in via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____ Partita Iva (se posseduta) _____

recapito telefonico n. _____ pec _____

numero di fax _____

in qualità di:

☐ titolare della ditta individuale

☐ legale rappresentante della società _____

codice fiscale/P.IVA _____ con sede a _____

prov. _____ in via/piazza _____ n. _____

CHIEDE

la concessione di un posteggio per l'esercizio dell'attività di vendita temporanea nell'ambito dell'evento denominato "10° Trofeo di Topolino Snowboard e 1° Trofeo Topolino Freestyle Ski", che avrà luogo nelle giornate di **mercoledì 16, giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 marzo 2016**.

consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci e di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di trattare nell'ambito del **settore alimentare** la seguente **merceologia**:

☐ dolciumi/zucchero filato/pasticceria/frittelle e similari _____

- di trattare nell'ambito del **settore non alimentare** la seguente merceologia:

☐ libri ed editoria per bambini _____

☐ giocattoli _____

di essere conscio che in caso di assegnazione del posteggio per l'esercizio dell'attività di vendita temporanea dovrà essere presentata all'Amministrazione comunale la Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA e che il richiedente (nel caso di ditta individuale) o il legale rappresentante (in caso di società) ivi compresi i relativi soci, dovranno essere in possesso dei requisiti morali (come elencati nell'allegato 1) e dei requisiti antimafia.

Allega:

1. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
2. copia del "**permesso di soggiorno**" in corso di validità oppure copia della ricevuta della richiesta di rinnovo, o "**carta di soggiorno**", per i cittadini extracomunitari.

_____, _____
luogo data

firma del richiedente

NOTE

D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59

- art. 71. Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali -

(1)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d) e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.